

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI SPIANAMENTO SPIAGGIA E SERVIZI AFFINI" PER IL PERIODO COMPRESO DAL 20 MARZO AL 31 DICEMBRE 2017.

Articolo 1 - Oggetto e durata dell'appalto -

1. Per brevità, nel prosieguo del presente Capitolato speciale d'appalto, la Lignano Sabbiadoro Gestioni SpA verrà denominata "Società" e la Ditta aggiudicataria verrà denominata "Affidatario".
2. L'appalto ha per oggetto in generale il servizio di spianamento dell'arenile in concessione alla Lignano Sabbiadoro Gestioni Spa nel periodo compreso tra il 20 marzo ed il 31 dicembre 2017.
3. L'appalto decorrerà dalla data di stipula del contratto - anche sotto forma di corrispondenza commerciale - e durerà fino al termine dell'esecuzione di tutti i servizi richiesti.

Articolo 2 - Prestazioni richieste e modalità di esecuzione del servizio

Il servizio oggetto dell'appalto consiste nelle attività di spianamento dell'arenile di Lignano Sabbiadoro descritte nella seguente

Descrizione tecnica

	Servizi Richiesti	Totale stima quantità presunta annuale
1	Spianamento arenile	Metri lineari 2.100,00
2	Movimentazione sabbia oltre m. 1.000	metri cubi 5.000
3	Spianamento e spostamento di sabbia da ripascimento in piani quotati con stesura di ultimo strato superficiale di cm. 30/40 di sabbia preesistente (di colore giallo) in un raggio di m. 500	metri cubi 25.000

- I lavori dovranno aver luogo tra il 20 marzo ed il 20 aprile 2017;
- Prima di procedere al livellamento e compresa nel prezzo offerto, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla pulizia dei rifiuti spiaggiati, per evitare l'insabbiamento del materiale stesso. Lo stesso dovrà venir depositato nel luogo, all'interno dello stesso arenile, indicato dal personale della Lignano Sabbiadoro Gestioni SpA;
- Il livellamento dovrà essere eseguito con adeguata attrezzatura: viene richiesto l'uso di livelle trainate da trattori e comandate da livelli laser;

- Il livellamento dovrà comprendere anche il ripristino della sabbia in prossimità delle strutture fisse, i cui piani quotati verranno indicati dal personale della Lignano Sabbiadoro Gestioni SpA;
- Il livellamento dell'arenile potrà, a seconda delle priorità definite dal personale della Lignano Sabbiadoro Gestioni SpA, essere eseguito in zone non contigue;
- L'azienda affidataria dovrà rendersi disponibile a trasportare la sabbia con idonei mezzi, all'interno dell'arenile, ma anche al di fuori dei tratti di competenza della Lignano Sabbiadoro Gestioni SpA;
- L'azienda affidataria, nel periodo di esecuzione dei lavori, dovrà provvedere al ripristino della parte di arenile già livellata e successivamente danneggiata da avversità atmosferiche;
- L'azienda affidataria è tenuta al ripristino ed al rimborso alla Lignano Sabbiadoro Gestioni SpA di eventuali danni a pozzetti, chiusini, condutture, strutture fisse, pali ecc., che i mezzi della ditta affidataria possano arrecare durante il periodo dei lavori di spianamento e livellamento;
- Le spese per il trasporto dei mezzi presso la spiaggia deve ritenersi compreso nel prezzo offerto;

Nel corso di esecuzione del servizio, la Lignano Sabbiadoro Gestioni SpA ha la facoltà di variare gli indici quantitativi in diminuzione o in aumento secondo le effettive riscontrate esigenze, ferme restando le altre condizioni di esecuzione del servizio e senza che la ditta affidataria abbia nulla a pretendere, tranne che il pagamento delle partite fornite.

Detti interventi, da affidarsi con le modalità previste dall'art. 36, comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., saranno autorizzati solo dopo la presentazione di dettagliato preventivo di spesa.

L'affidataria si impegna ad eseguire la fornitura per tutto il periodo che va dal 20.03.2017 al 31.12.2017.

La vigilanza sulla fornitura avverrà con la più ampia facoltà d'azione e nei modi ritenuti più idonei da parte di questa Società la quale si riserva di effettuare i controlli sul servizio fornito.

Articolo 3 - Importo dell'appalto e criteri di aggiudicazione

L'importo complessivo dell'appalto si presume ammontante ad € 150.200,00 (Euro Centocinquantamiladuecento/00) oltre I.V.A.; Si informa che gli oneri della sicurezza scaturenti dal D.U.V.R.I. non soggetti a ribasso sono pari a € 200,00.

L'appalto verrà aggiudicato mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e con il criterio del minor prezzo, in quanto il servizio richiesto presenta

caratteristiche standardizzate e descritte dettagliatamente nella descrizione tecnica di cui innanzi, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016, mediante percentuale di ribasso assoluto sull'importo posto a base di gara.

- Si procederà all'aggiudicazione anche quando sia pervenuta una sola offerta valida;
- La Società si riserva la facoltà di non aggiudicare la gara.
- Non sono ammesse offerte in aumento, indeterminate, condizionate, o offerte parziali.

La Società si riserva la facoltà di sospendere il procedimento e/o di non addivenire all'individuazione della ditta contraente, sia nel caso venga meno l'interesse pubblico all'effettuazione della stessa, sia nel caso in cui l'offerta non fosse ritenuta idonea o conveniente in relazione all'oggetto del contratto, a norma dell'art. 95, del D. Lgs. 50/2016.

Articolo 4 - Obblighi dell'Affidatario -

Nell'espletamento delle attività oggetto dell'appalto, l'Affidatario dovrà:

1. Garantire il servizio per l'intero periodo;
2. Utilizzare mezzi idonei all'esecuzione del servizio;
3. Provvedere, a propria cura e spese, alla completa osservanza delle vigenti disposizioni di legge e regolamenti, con particolare riguardo alle normative sulla tutela della libertà e della dignità dei lavoratori;
4. Osservare ed applicare scrupolosamente tutte le normative relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente e dei soci lavoratori nel caso delle cooperative;
5. Applicare obbligatoriamente e scrupolosamente le disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, e successive modificazioni ed integrazioni in base ai disposti di cui agli artt. 17 e 18 di competenza del Datore di Lavoro, che dovranno emergere dalla redazione del P.O.S. della ditta aggiudicataria.

Articolo 5 - Variazioni disposte dalla Società -

1. La Società si riserva la facoltà di modificare, a proprio insindacabile giudizio, il programma di attività commissionato e di ridurre o ampliare l'affidamento, "fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto", dandone preventiva comunicazione scritta



all'Affidatario. Le modifiche, disposte con provvedimento del Presidente della Società, saranno comunicate per iscritto. L'Affidatario sarà tenuto a rispondere, sempre per iscritto, entro 5 giorni indicando le variazioni di costo, sia in aumento che in diminuzione, collegate alle modifiche disposte. Solamente a seguito di formale approvazione delle variazioni nel costo del servizio l'Affidatario potrà provvedere all'esecuzione delle prestazioni per le quali è intervenuta la modifica.

2. In caso di riduzione o di ampliamento, il corrispettivo dell'appalto subirà una proporzionale diminuzione o aumento a decorrere dalla data indicata nella relativa comunicazione. Nessuna indennità o rimborso sono dovuti a qualsiasi titolo a causa della riduzione del corrispettivo.

Articolo 6 - Controlli sull'esecuzione del servizio -

1. La Società si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza da parte dell'Affidatario delle disposizioni contenute nel presente capitolato, ed in modo specifico relativamente alla qualità del servizio erogato.

2. Qualora, da tali controlli, il servizio dovesse risultare non conforme al Capitolato o al programma giornaliero dettagliato, l'Affidatario dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare i malfunzionamenti rilevati. Nei casi di particolare gravità o recidiva, si procederà alla risoluzione del contratto con l'incameramento della cauzione definitiva.

Articolo 7 - Cauzione definitiva -

1. L'Affidatario, a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte, nonché dell'eventuale risarcimento dei danni e dei maggiori oneri derivanti dall'inadempimento, è tenuto a costituire, prima della stipula del contratto, a favore della Società, una cauzione definitiva, da prestarsi secondo quanto previsto dall'articolo 103 del decreto legislativo n. 50/2016, la quale sarà svincolata e/o restituita a conclusione del rapporto contrattuale a seguito della presentazione di una dettagliata relazione in ordine all'attività espletata.

Articolo 8 - Penali -

1. Qualora la Società, oltre ai casi per i quali è prevista la risoluzione per inadempimento ai sensi dell'articolo 15 e dell'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016, accerti, da parte dell'Affidatario, il ritardo, l'inadempimento, l'inesattezza o la violazione rispetto a quanto stabilito nel presente

capitolato speciale d'appalto e in tutti i documenti di gara e nel contratto, provvederà, ai sensi dell'articolo 1454 codice civile, a costituire in mora l'Affidatario assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per ottemperare a quanto richiesto. Nel caso in cui tale termine non sia rispettato, verrà applicata, nei confronti dell'Affidatario, una penale di € 250,00 al giorno fino ad un massimo di 5 giorni. Decorso inutilmente anche tale termine, il contratto s'intenderà risolto *ex* articolo 1456 codice civile, con conseguente diritto della Società al risarcimento del danno.

Articolo 9 - Corrispettivo e pagamenti -

1. Il corrispettivo dovuto verrà liquidato a seguito di presentazione di regolare fattura, previa attestazione di regolare esecuzione del servizio, nei termini di legge.
2. Nel caso di applicazione di eventuali penali, si procederà ad incamerare la cauzione definitiva e, qualora non sufficiente, alla compensazione delle somme dovute a titolo di penale con quelle oggetto di liquidazione.
3. la liquidazione delle fatture potrà avvenire solo a seguito di verifica di regolarità contributiva tramite il relativo DURC.

Articolo 10 - Tracciabilità flussi finanziari -

1. L'Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 11 - Ulteriori obblighi dell'Affidatario -

1. L'Affidatario è obbligato, a propria cura e spesa, a provvedere all'espletamento delle attività oggetto del presente capitolato speciale d'appalto, con propria organizzazione imprenditoriale e professionale, restando espressamente esclusa la sussistenza di qualsiasi rapporto di subordinazione o di lavoro dipendente tra i soggetti incaricati e la Società.
2. Pertanto, l'Affidatario dovrà tenere indenne la Società da qualsiasi eventuale pretesa o azione dei propri dipendenti o collaboratori; rispettare tutte le prescrizioni legislative, regolamentari, amministrative in materia di contratti di lavoro, di previdenza e di assistenza sociale e di obblighi fiscali e di sicurezza del personale; adottare quindi i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi e per evitare danni a persone, beni pubblici e privati, nonché ad osservare e fare osservare tutte le vigenti disposizioni in materia di prevenzione e degli infortuni e sicurezza sul lavoro, nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008. Ogni responsabilità per infortuni e danni e quant'altro

dovesse comunque derivare ricadrà sull'Affidatario, senza che la Società o i suoi incaricati a qualsiasi titolo possano essere coinvolti sotto ogni profilo.

3. Qualora l'Affidatario contravvenga anche ad uno solo degli obblighi innanzi indicati, la Società potrà procedere alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'articolo 1456 codice civile.

Articolo 12 - Modificazioni soggettive del contratto -

1 Ai sensi dell'art. 105, comma 4, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, è fatto divieto all'Affidatario di subappaltare i servizi oggetto del presente appalto.

Articolo 13 - Clausola risolutiva espressa e risoluzione -

1. A norma e per gli effetti di cui all'art. 1456 codice civile e dell'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016, la Società avrà il diritto di risolvere il contratto di affidamento, previa dichiarazione da inviarsi tramite lettera raccomandata A/R all'Affidatario, nonché di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa, con riserva di risarcimento danni, nei seguenti casi:

- a) Nel caso di applicazioni di penali che superino cumulativamente il 10% dell'importo contrattuale del servizio;
- b) Nel caso di frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Affidatario nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- c) Nel caso di ingiustificata sospensione del servizio;
- d) Nel caso di subappalto;
- e) Nel caso di cessione di tutto o parte del contratto, salve le ipotesi espressamente previste dall'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016.;
- f) Nel caso di fallimento o altre procedure concorsuali ai sensi dell'art. 110 del Codice;
- g) Nel caso di cui all'articolo 7 e in caso di inosservanza degli obblighi previsti dall'articolo 10 del presente capitolato speciale d'appalto;

2. I casi elencati saranno contestati all'Affidatario per iscritto dalla Società previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

3. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali la Società non abbia

ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'Affidatario di qualsivoglia natura.

4. Nel caso di risoluzione, la Società si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall'Affidatario il rimborso delle eventuali maggiori spese sostenute rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto.

Articolo 14 - Recesso -

1. La Società potrà recedere dal contratto per motivi di pubblico interesse con effetto immediato dal ricevimento di comunicazione raccomandata, o per l'applicazione di disposizioni normative obbligatorie che comportino la cessazione del servizio appaltato.

2. In tal caso quest'ultimo avrà diritto unicamente al pagamento delle prestazioni regolarmente effettuate e riconosciute dalla Società fino alla data della comunicazione del recesso, con espressa esclusione della possibilità di richiedere qualsivoglia compenso aggiuntivo a qualsiasi titolo.

Articolo 15 - Spese -

1. L'Affidatario riconosce a proprio carico tutte le spese relative al contratto, escluse soltanto quelle che, per legge, dovranno far carico alla Società.

Articolo 16 - Riservatezza -

1. L'Affidatario è obbligato a mantenere la massima riservatezza nello svolgimento dell'incarico e a non divulgare a terzi notizie o informazioni apprese nel corso dello stesso.

2. Le Parti concordano che la violazione di quanto stabilito nel presente articolo comporta la facoltà di immediata risoluzione del contratto da parte della Società, fatta salva ogni azione per il risarcimento degli eventuali danni.

Articolo 17 - Informazioni relative ai dati personali -

1. L'Affidatario autorizza la Società al trattamento dei dati personali e alle comunicazioni a terzi dei dati stessi in conformità al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

2. I dati saranno trattati manualmente o per via informatica ai fini dell'espletamento delle obbligazioni derivanti dal contratto.

3. Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto necessario ai fini della conclusione e dell'esecuzione del contratto.
4. Resta fermo il diritto dell'Affidatario di opporsi per i motivi di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo n. 196 del 2003.
5. Il titolare del trattamento dei dati è la Lignano Sabbiadoro Gestioni SpA.

Articolo 18 - Disposizioni finali -

1. Per quanto non specificamente previsto nel presente capitolato si rinvia alle disposizioni contenute nella documentazione di gara e nel modulo offerta che verrà compilato dal Contraente nonché alle vigenti norme in materia.

Articolo 19 - Foro competente -

1. Per ogni controversia è competente il Foro di Udine.

IL PRESIDENTE

Loris Salafin

